

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3706 del 07/07/2026
Oggetto	Reg. (UE) n.2024/1157, Art.85 c.2 - applicazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n.1013/2006, Art.9 c.2. Notificatore A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi pubblici di San Marino. Autorizzazione alla notifica generale SM1267 per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti EER 20.01.08 destinati all'impianto Herambiente S.p.A., Via S.Martino in XX - Rimini.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3875 del 06/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Rimini
Responsabile adottante	Faranghis Maria Khadivi

Questo giorno sette LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia

Oggetto: Reg. (UE) n.2024/1157, Art.85 c.2 - applicazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n.1013/2006, Art.9 c.2. Notificatore A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi pubblici di San Marino. Autorizzazione alla notifica generale SM1267 per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti EER 20.01.08 destinati all'impianto Herambiente S.p.A., Via S.Martino in XX - Rimini.

Notifica	SM1267
Notificatore	AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI di San Marino sede legale: Via Andrea di Superchio n.16, San Marino
Produttore/Impianto	AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI di San Marino sede operativa: Strada IV Gualdaria n.1, San Marino
Destinatario/Impianto	HERAMBIENTE S.p.A. - Via S.Martino in XX, Rimini
Operazione di trattamento	R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
Allegati al presente atto	Documento di Notifica SM1267; Documento di Movimento SM1267; SM1267 - Trasportatore (Allegato 1); SM1267 - Itinerari (Allegato 2).

Approvazione della Notifica

I. Decisione

1. **La Notifica SM1267** per il trasporto dei seguenti rifiuti:

Codice EER	20.01.08 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense provenienti da raccolta differenziata urbana
Codice Basilea	non elencato
Codice Y	Y46
Numero di spedizioni previste	200
Quantità totale	1200 Tonnellate
Tipo di imballaggio	Altro (scarrabile/ribaltabile)
Stato fisico	Solidi

destinati all'impianto ubicato in Via S.Martino in XX - Rimini, gestito da HERAMBIENTE S.p.A., avente sede legale in Bologna, Viale C.Berti Pichat n.2/4, **è approvata ai sensi dell'Art. 9, c.2 del Reg. (CE) n.1013/2006** le cui disposizioni, ai sensi del Reg. (UE) n.2024/1157, Art. 85 c.3, continuano ad applicarsi alle notifiche per le quali l'Autorità competente nel paese di destinazione ha fornito conferma di ricevimento conformemente all'Art. 8 del medesimo Regolamento prima del 21 Maggio 2026.

2. La presente Decisione è **valida fino al 20.05.2027** in combinazione con la Decisione espressa

dall'Autorità competente di Spedizione (U.P.A.V. - Repubblica di San Marino) interessata nella procedura di notifica in oggetto.

3. La presente Decisione non è trasferibile.
4. Le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione.
5. La notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione.
6. Ai sensi del D.M. n.370/1998 l'importo complessivo della garanzia finanziaria (G), prestabile anche in tranche successive in base all'Art.6, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006, deve risultare, almeno pari a:
T = 300 x 1200 Tonnellate x 25,2 Km (itinerario più lungo)
S = 2.000.000 x 1200 Tonnellate
G = (T + S)/1936,27.
Ai sensi dell'Art.6, comma 4 del Reg. (CE) n.1013/2006, esaminato il computo della garanzia finanziaria proposta dal Notificatore per un importo di € 1.252.685,30 non si ritiene necessaria una garanzia supplementare.
7. La presente Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte del Notificatore all'Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito all'Art. 6 del Reg. CE n.1013/2006) e dell'accettazione da parte della medesima Autorità. L'accettazione della garanzia finanziaria da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere trasmessa per conoscenza anche al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) di ARPAE Rimini, ai fini della comprovata sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'Art.10 del Reg. (CE) n.1013/2006, sono di seguito indicate le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione:

1. I rifiuti EER 20.01.08 destinati all'impianto HERAMBIENTE S.p.A., Via S.Martino in XX - Rimini, autorizzato con atto n. DET-AMB-2021-3752 del 27.07.2021 e successive modifiche, saranno sottoposti ad operazione di recupero R3.
2. La presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione.
3. Ai fini dell'effettuazione di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sopra indicati potrà essere utilizzato il trasportatore ed il mezzo riportati in Allegato 1 al presente atto.
4. Non è ammessa l'effettuazione di spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di vettori e/o mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza di provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per tutta la durata prevista per la notifica.
5. Il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato nella casella 9 del Documento di Notifica e dei relativi Documenti di Movimento.
6. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità di confezionamento e trasporto indicate nella notifica in oggetto.
7. In base a quanto riportato nella documentazione annessa alla Notifica, l'itinerario Principale è costituito da un percorso su strada di 21,4 Km (itinerario Zingarina); sono inoltre previsti altri n.6 itinerari Alternativi su strada (alternativo_Ventoso-S.Cristina di 20,5 Km; alternativo_Amola di 29,4 Km; alternativo_Sant'Aquilina di 20,5 Km; alternativo_Ventoso-Marignano di 22,3 Km; alternativo_Galazzano-S.Cristina di 24,2 Km; alternativo_Rovereta-Monte Cieco di 25,2 Km) da utilizzare in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa comunicazione alle Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'Art.13 del Reg. (CE) n.1013/2006. Gli itinerari allegati alla notifica, riportati in Allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati.
8. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve essere opportunamente istruito ed informato relativamente alle procedure di gestione del rifiuto trasportato, anche in relazione ad eventi accidentali che potrebbero verificarsi ed alle modalità di gestione e comunicazione degli stessi alle Autorità

competenti.

9. I rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto di destinazione indicato in notifica, senza passaggi intermedi.
10. Durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal Documento di Movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità competenti interessate e dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.
11. La presente Decisione è trasmessa all'impianto di destinazione di HERAMBIENTE S.p.A., Via S.Martino in XX - Rimini, anche ai fini degli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 "Piano Nazionale delle Ispezioni", con particolare riguardo all'inserimento dati nel sistema informativo ministeriale SISPED per la conferma di ricevimento dei rifiuti e di avvenuto recupero, nei tempi e nei modi ivi previsti.

III. Avvertimenti

1. La presente decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento; in particolare la decisione può essere revocata, ai sensi dell'Art. 9, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006 qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata, o
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate, o
 - i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione, o
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.
2. I Documenti di Movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n.669/08, che integra l'Allegato IC al Reg. (CE) n.1013/2006.
3. Ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'Art.16, par.1, lett. b) del Reg. (CE) n.1013/2006.
4. Per la programmazione dei viaggi è richiesto espressamente di rispettare l'ordine numerico progressivo, di indicare la fascia oraria della spedizione (non superiore alle 4 ore), di non considerare come lavorativo il sabato, di comunicare un nuovo preavviso con almeno 3 (tre) giorni di anticipo nell'ipotesi in cui nella giornata programmata non sia possibile effettuare la spedizione.
5. Ai sensi dell'Art.13 del Reg. (CE) n.1013/2006, se per circostanze imprevedute non può essere seguito l'itinerario principale, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.
6. Ai sensi dell'Art.17 del Reg. (CE) n.1013/2006, il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.
7. L'impianto di destinazione HERAMBIENTE S.p.A., Via S.Martino in XX - Rimini, che effettua l'operazione di trattamento R3, dovrà inviare conferma scritta entro 3 (tre) giorni dal ricevimento dei rifiuti, ai sensi dell'Art.16, par.1, lett. d) del Reg. (CE) n.1013/2006, con allegata la registrazione della pesata.
8. Quanto prima, e comunque non oltre il 21 maggio 2027 ai sensi dell'Art. 85 c. 5 del Reg. (UE) n.2024/1157, l'impianto di destinazione deve certificare, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero dei rifiuti.
9. Ai sensi dell'Art.5, c.3 del Reg. (CE) n.1013/2006, il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano state effettuati illegalmente ai sensi dell'Art.24, c.2 del medesimo regolamento; il Destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'Art.24, c.3.
10. Qualora l'impianto di destinazione dovesse decidere di rifiutare una spedizione di rifiuti rendendo

impossibile portare a termine il loro recupero come previsto nei documenti di notifica, il Notificatore dovrà informare immediatamente tutte le Autorità competenti interessate, ai sensi dell'Art.22 c.1 del Reg. (CE) n.1013/2006, alle quali dovrà fornire informazioni circa la procedura che intende adottare per la ripresa dei rifiuti e le relative tempistiche.

11. La presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile, terzi e auto, etc.) e quant'altro non oggetto della presente autorizzazione. Prima della scadenza delle autorizzazioni al trasporto, delle polizze assicurative di responsabilità civile, delle licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse, a tutte le Autorità interessate, le copie aggiornate di tali autorizzazioni o permessi o licenze.
12. La garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'Art.6, c.5 del Reg. (CE) n.1013/2006.

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'Art.4 del Reg. (CE) n.1013/2006, i documenti e le indicazioni necessarie alla procedura in oggetto sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento con note dell'U.P.A.V. - Ufficio Prevenzione e Vigilanza del Territorio della Repubblica di San Marino, Rep: n. TTR 2026/0346 U, acquisita al protocollo di ARPAE n.PG/2026/70276 del 17.04.2026.

L'Autorità competente di destinazione, con nota acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2026/87721 del 13.05.2026, ha trasmesso al Notificatore una richiesta di informazioni aggiuntive e di documentazione integrativa, finalizzata a consentire una più completa valutazione della notifica in oggetto.

Il Notificatore, con nota acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2026/92473 del 20.05.2026, ha provveduto a integrare il dossier di notifica mediante la trasmissione della documentazione richiesta.

Successivamente, con nota n. PG/2026/94431 del 22.05.2026, l'Autorità competente di destinazione ha comunicato che, pur rilevando la non completezza della notifica ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006, il procedimento può essere ricondotto nell'ambito del regime transitorio previsto dall'art. 85 del Regolamento (UE) 2024/1157, subordinatamente all'impegno del Notificatore a trasmettere le risultanze delle analisi chimiche effettuate sul rifiuto oggetto della notifica, al fine di verificarne la classificazione come rifiuto non pericoloso.

Il Notificatore, con nota acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2026/103030 del 08.06.2026, ha trasmesso la documentazione analitica relativa alle verifiche chimiche eseguite sul rifiuto oggetto della notifica.

Dalla valutazione della documentazione acquisita, tenuto conto di quanto già depositato agli atti dello scrivente Servizio di ARPAE, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'Art.12 del Reg. (CE) n.1013/2006, alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di destinazione sito in comune di Via S.Martino in XX, Rimini, gestito da HERAMBIENTE S.p.A., avente sede legale in comune di Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n.2/4, è in possesso di valida Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) finalizzata anche alla gestione dei rifiuti in oggetto (operazione R3).

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa ex D.Lgs. n.159/2011, mediante verifica dell'iscrizione (scaduta il 27.01.2026, in aggiornamento) del notificatore HERAMBIENTE S.p.A. (P.IVA 02175430392) alla "white list" nell'elenco pubblicato sul sito web della Prefettura di Bologna, Ufficio territoriale del Governo. È fatta salva la possibilità di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalle competenti Autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n.159/2011.

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per il rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni di rifiuti di cui alla presente procedura (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import, attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni ARPAE), si ritiene valido il versamento effettuato dal Notificatore.

Nella proposta del presente provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia del SAE di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Nei confronti della sottoscritta Dirigente del SAE di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Si dà atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n.190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

V. Rimedi giuridici

Il presente Provvedimento è trasmesso al Notificatore, all'U.P.A.V. Dipartimento Territorio e Ambiente della Repubblica di San Marino, alla società HERAMBIENTE S.p.A. e, per conoscenza, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Rimini, all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, al Servizio Rifiuti e Bonifica Siti della Regione Emilia Romagna e alla Prefettura di Bologna, Ufficio territoriale del Governo.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.